



**UNIVERSITÀ  
DI SIENA**  
1240

DIVISIONE PERSONALE DOCENTE E  
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO  
Circolare  
Classificazione: VII/4  
N. allegati: 0

Alle Direttrici ed ai Direttori di Dipartimento

Alle ed ai Responsabili delle Segreterie amministrative dei Dipartimenti

Alla Responsabile Area Ricerca, Biblioteche e Terza missione – ARB3

**Oggetto: Art. 14, comma 6-quaterdecies, decreto legge 30.04.2022 n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79: disciplina transitoria assegni di ricerca.**

La legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» ha apportato significative modifiche alla legge 240/2010, fra cui la soppressione degli assegni di ricerca e l'istituzione dei contratti di ricerca.

Il superamento degli assegni di ricerca è tuttavia l'esito finale di un lungo procedimento; l'art. 14, comma 6- *quaterdecies* del decreto-legge n. 36/2022, come modificato dalla legge di conversione 79/2022, ha infatti dapprima previsto la possibilità di indire procedure per il conferimento degli assegni entro i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 36/2022 (id est 31.12.2022). Tale termine, a parità di formulazione della norma, è stato più volte prorogato: con decreto legge 29.12.2022 n. 198 fino al 31.12.2023, con decreto legge 30.12.2023 n. 215 fino al 31.07.2024.

Il decreto legge 31 maggio 2024, n. 71 ha esteso fino al 31 dicembre 2024, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine, la possibilità per le università e gli enti pubblici di ricerca di indire procedure per il

*(Sottoscrizione digitale)*



## UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

conferimento di assegni di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della recente riforma che ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca.

Per l'interpretazione della locuzione "indire procedure" si richiama la circolare MUR n.9732 del 28.07.2022 dove è stato precisato che i bandi di reclutamento "dovranno essere in ogni caso adottati entro la fine del corrente anno" (*id est* inizialmente 31.12.2022; ora, a seguito dei rinvii, 31.12.2024).

In assenza di ulteriori proroghe, la possibilità di indire bandi per assegni di ricerca è quindi terminata il 31 dicembre 2024. Resta ferma la possibilità di prorogare e rinnovare gli assegni in corso.

Il MUR preoccupato di fornire agli Atenei chiarimenti relativi al periodo transitorio degli assegni, già con le circolari nn. 8998 e 9303 dell'8 luglio 2022, all'indomani della conversione in legge del dl 36/2022, aveva specificato che "resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine (di 180 gg), gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo."

Il MUR ha voluto fugare ogni dubbio inerente al regime transitorio applicabile agli assegni: la disciplina del vecchio art. 22 continua ad applicarsi a tutte le procedure bandite nei termini di legge ai sensi del medesimo art. 22 della l. 240/2010 che disciplina il regime giuridico applicabile agli assegnisti (proroga, rinnovo, maternità, trattamento retributivo, regime delle incompatibilità limiti di durata, ecc.).

Anche l'Ufficio studi Codau nel documento di commento al citato decreto legge 215/2023 (c.d. milleproroghe), richiamando la circolare MUR n. 9303, si è espressamente pronunciato nel senso di ritenere che **"I nuovi assegni di ricerca restano regolati dalla disciplina previgente, anche relativamente alla possibilità di proroga o rinnovo"**

Con riferimento alla proroga e al rinnovo occorre ricordare che si tratta di due istituti differenti. **La proroga** ha come scopo di differire consensualmente e senza soluzione di continuità, il termine finale dell'assegno per consentire il completamento del progetto di ricerca. Ciò comporta un aumento solo quantitativo delle (medesime) prestazioni individuate nell'atto di



## UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

conferimento dell'assegno - sia dal lato dell'assegnista che dal lato dell'Università- in ragione del loro protrarsi per un tempo maggiore rispetto all'iniziale previsto; per il resto il rapporto resta regolato dall'atto originario. La proroga è disposta in costanza di rapporto, ha una durata massima semestrale ai sensi del Regolamento interno di Ateneo e non può comunque eccedere i termini di durata complessiva per gli assegni fissata dalla vigente normativa (6 anni comprensivi di rinnovo ex art. 22 L. 240/2010 vecchia formulazione, 12 anni cumulati con contratti da ricercatore tipo a) e b) ex art. 24 l.240/2010 vecchia formulazione).

Il **rinnovo** a differenza della proroga, trova la propria causa nell'interesse alla prosecuzione della ricerca che ha dato origine all'originario assegno. Comporta l'adozione di un nuovo atto di conferimento con il medesimo soggetto titolare dell'assegno, che può prevedere l'integrale conferma delle precedenti condizioni o la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali. Gli assegni sono rinnovabili di norma, ai sensi dell'art. 22 l. 240/2010 ante riforma, per un periodo non inferiore all'anno, salvo il caso di svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consenta una proroga annuale ma solo di durata infra annuale e comunque non inferiore a sei mesi.

Anche in caso di rinnovo deve essere rispettato il limite di 6 anni di durata complessiva dell'assegno di ricerca comprensivo degli eventuali rinnovi e proroghe, oltre che del limite di 12 anni anche non continuativi di durata complessiva degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore di tipo a) e B) di cui agli artt. 22 e 24 della l. 240/2010 vecchia formulazione.

In entrambi i casi, di proroga e di rinnovo, a mente del vigente Regolamento d'Ateneo sugli assegni di ricerca, non si fa luogo ad una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca; il rapporto è prorogato o rinnovato con il medesimo assegnista già selezionato, e deve essere garantita la copertura finanziaria per tutta la durata dell'assegno prorogato o rinnovato.

Non sussiste infine alcun divieto alla possibilità di coprire il costo della proroga o del rinnovo dell'assegno anche con fondi diversi da quelli con cui era stato attivato l'originario rapporto di ricerca.

A tal fine, tuttavia, nella delibera dell'Organo collegiale devono essere attestate le seguenti circostanze:

- 1) che il dipartimento abbia interesse alla proroga o al rinnovo dell'assegno
- 2) che il tema della ricerca dell'assegno prorogato o rinnovato non muti;
- 3) che il tema di ricerca dell'assegno sia compatibile con le ricerche finanziate dal nuovo fondo;



**UNIVERSITÀ  
DI SIENA**  
1240

- 4) che la figura dell'assegno di ricerca rientri tra le possibili forme di collaborazione rendicontabili sul nuovo fondo;
- 5) che non vi siano conflitti di rendicontazione del progetto sui diversi fondi;

La presente circolare è pubblicata sul sito d'Ateneo al seguente link: [Personale docente](#).

Con i migliori saluti.

La Direttrice generale

Beatrice Sassi

*Visto*

La Responsabile della Divisione

Raffaella Antonia De Rosas